

Convenzione n. 100 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile

Adottata a Ginevra il 29 giugno 1951

Approvata dall'Assemblea federale il 15 giugno 1972²

Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 ottobre 1972

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 1973

(Stato 12 aprile 2005)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione,
avendo deciso d'accettare diverse proposte circa il principio della parità di remunerazione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro equivalente, problema inserito al punto settimo dell'ordine del giorno della sessione,
avendo deciso d'incorporare tali proposte in una convenzione internazionale,
accetta, in questo ventinovesimo giorno del giugno millenovecentocinquantuno, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla parità di remunerazione, 1951.

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

- a) il termine «rimunerazione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri profitti, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo;
- b) la locuzione «parità di remunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile» si riferisce alle aliquote di remunerazione, stabilite senza discriminazioni fondate sul sesso.

Art. 2

1. Ogni Membro dovrà, con mezzi adeguati ai metodi vigenti per la determinazione delle aliquote di remunerazione, promuovere e, in quanto compatibile con detti metodi, garantire a tutti i lavoratori l'applicazione del principio della parità di remunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile.

2. Detto principio potrà essere applicato per mezzo:

RU 1973 1602; FF 1971 II 1181

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1973 1601

- a) della legislazione nazionale;
- b) di qualunque sistema per la determinazione della remunerazione, stabilita o riconosciuta dalla legislazione;
- c) di contratti collettivi fra datori di lavoro e lavoratori; oppure
- d) di una combinazione di questi mezzi.

Art. 3

1. Qualora tali mezzi siano atti ad agevolare l'applicazione della presente convenzione, saranno presi provvedimenti per promuovere la valutazione oggettiva degli impieghi in base ai lavori pertinenti.

2. I metodi di valutazione potranno essere oggetto di decisioni, sia ad opera delle autorità competenti a determinare le aliquote di remunerazione, sia, se quest'ultime sono stabilite in virtù di contratti collettivi, ad opera delle parti contraenti.

3. Le differenze fra le aliquote di remunerazione, rispondenti, prescindendo dal sesso, alle differenze rilevate da siffatta valutazione oggettiva, non si avranno per contrarie al principio della parità di remunerazione fra manodopera maschile e femminile.

Art. 4

Ciascun Membro coopererà adeguatamente con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, nell'intento di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarle.

Art. 6

1. La presente convenzione vincolerà soltanto quei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato, dodici mesi dopo la registrazione della sua ratificazione.

Art. 7

1. Le dichiarazioni, comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, conformemente all'articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro³ dovranno indicare:

- a) i territori per cui il Membro interessato s'impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni convenzionali;
- b) i territori per cui s'impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni convenzionali e il contenuto di tali modificazioni;
- c) i territori cui ritiene inapplicabile la convenzione ed i motivi della negata applicazione;
- d) i territori per cui si riserva di decidere, dopo esame più attento delle condizioni dei medesimi.

2. Gli impegni menzionati nel presente articolo paragrafo 1 capoversi a) e b) costituiscono parti integranti della ratificazione e esplicheranno identici effetti.

3. Ciascun Membro potrà rinunciare, con una nuova dichiarazione, a tutte o parte delle riserve contenute nella dichiarazione precedente in virtù del presente articolo paragrafo 1 capoversi b), c) e d).

4. Ciascun Membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini delle dichiarazioni precedenti e indicante le condizioni in territori determinati.

Art. 8

1. Le dichiarazioni notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all'articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁴ devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; la dichiarazione indicante che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni deve precisare il contenuto di tali modificazioni.

2. Il Membro o i Membri ovvero l'autorità internazionale interessati potranno rinunciare in tutto o in parte, con dichiarazione successiva, al diritto d'invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.

3. Il Membro o i Membri ovvero l'autorità internazionale interessati potranno, nei periodi in cui la Convenzione potrà essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini di una dichiarazione precedente e indicante le condizioni quanto all'applicazione della presente convenzione.

³ RS 0.820.1

⁴ RS 0.820.1

Art. 9

1. I Membri che hanno ratificato la presente convenzione possono disdirla allo spirare del decennio successivo all'entrata in vigore iniziale, con istrumento notificato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarlo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

2. I Membri che hanno ratificato la presente convenzione, se tralasciano, nell'anno successivo al decennio menzionato nel paragrafo precedente, d'usare la disdetta prevista nel presente articolo, saranno vincolati per un nuovo decennio e, successivamente, potranno disdire la presente convenzione allo spirare di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione omonima la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale avvertirà i Membri dell'Organizzazione della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵, informazioni complete circa le ratificazioni, le dichiarazioni e gli istrumenti di disdetta da lui registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e esaminerà se occorra iscrivere nell'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 13

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una convenzione modificante totalmente o parzialmente la presente, e salve le disposizioni contrarie della nuova convenzione:

- a) la ratificazione, da parte di un Membro, della convenzione modificante implicherebbe di diritto, nonostante l'articolo 9, la disdetta della presente convenzione, sempreché la convenzione modificante sia entrata in vigore;
- b) a contare dall'entrata in vigore della convenzione modificante, la presente convenzione non potrebbe più essere ratificata dai Membri.

2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione modificante.

Art. 14

Le versioni in lingua francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

Campo d'applicazione il 23 settembre 2004

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	22 agosto	1969	22 agosto	1970
Albania	3 giugno	1957	3 giugno	1958
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Antigua e Barbuda	2 maggio	2003	2 maggio	2005
Arabia Saudita	15 giugno	1978	15 giugno	1979
Argentina	24 settembre	1956	24 settembre	1957
Armenia	29 luglio	1994	29 luglio	1995
Australia*	10 dicembre	1974	10 dicembre	1975
Isola di Norfolk ^a	8 febbraio	1996	8 febbraio	1996
Austria	29 ottobre	1953	29 ottobre	1954
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahamas	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Bangladesh	28 gennaio	1998	28 gennaio	1999
Barbados	19 settembre	1974	19 settembre	1975
Belarus	21 agosto	1956	21 agosto	1957
Belgio	23 maggio	1952	23 maggio	1953
Belize	22 giugno	1999	22 giugno	2000
Benin	16 maggio	1968	16 maggio	1969
Bolivia	15 novembre	1973	15 novembre	1974
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Botswana	5 giugno	1997	5 giugno	1998
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1958
Bulgaria	7 novembre	1955	7 novembre	1956
Burkina Faso	30 giugno	1969	30 giugno	1970
Burundi	25 giugno	1993	25 giugno	1994
Cambogia	23 agosto	1999	23 agosto	2000
Camerun	25 maggio	1970	25 maggio	1971
Canada	16 novembre	1972	16 novembre	1973
Capo Verde	16 ottobre	1979 S	16 ottobre	1979
Ciad	29 marzo	1966	29 marzo	1967
Cile	20 settembre	1971	20 settembre	1972
Cina*	2 novembre	1990	2 novembre	1991
Macao ^{a b}	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	19 novembre	1987	19 novembre	1988
Colombia	7 giugno	1963	7 giugno	1964
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	26 novembre	1999	26 novembre	2000
Congo (Kinshasa)	16 giugno	1969	16 giugno	1970
Corea (Sud)	8 dicembre	1997	8 dicembre	1998
Costa Rica	2 giugno	1960	2 giugno	1961
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cuba	13 gennaio	1954	13 gennaio	1955
Côte d'Ivoire	5 maggio	1961	5 maggio	1962
Danimarca*	22 giugno	1960	22 giugno	1961
Dominica	28 febbraio	1983	28 febbraio	1984
Equatore	11 marzo	1957	11 marzo	1958
Egitto	26 luglio	1960	26 luglio	1961
El Salvador	12 ottobre	2000	12 ottobre	2001
Emirati Arabi Uniti	24 febbraio	1997	24 febbraio	1998
Eritrea	22 febbraio	2000	22 febbraio	2001
Estonia	10 maggio	1996	10 maggio	1997
Etiopia	24 marzo	1999	24 marzo	2000
Figi	17 aprile	2002	17 aprile	2003
Filippine	29 dicembre	1953	29 dicembre	1954
Finlandia	14 gennaio	1963	14 gennaio	1964
Francia*	10 marzo	1953	10 marzo	1954
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Gabon	13 giugno	1961	13 giugno	1962
Gambia	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Georgia	22 giugno	1993 S	22 giugno	1993
Germania*	8 giugno	1956	8 giugno	1957
Ghana	14 marzo	1968	14 marzo	1969
Giamaica	14 gennaio	1975	14 gennaio	1976
Giappone	24 agosto	1967	24 agosto	1968
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Giordania	22 settembre	1966	22 settembre	1967
Grecia	6 giugno	1975	6 giugno	1976
Grenada	25 ottobre	1994	25 ottobre	1995
Guatemala	2 agosto	1961	2 agosto	1962
Guinea	11 agosto	1967	11 agosto	1968
Guinea equatoriale	12 giugno	1985	12 giugno	1986
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977 S	21 febbraio	1977
Guyana	13 giugno	1975	13 giugno	1976
Haiti	4 marzo	1958	4 marzo	1959
Honduras	9 agosto	1956	9 agosto	1957
India	25 settembre	1958	25 settembre	1959
Indonesia	11 agosto	1958	11 agosto	1959
Iran	10 giugno	1972	10 giugno	1973
Iraq	28 agosto	1963	28 agosto	1964
Irlanda	18 dicembre	1974	18 dicembre	1975
Islanda	17 febbraio	1958	17 febbraio	1959
Israele	9 giugno	1965	9 giugno	1966
Italia	8 giugno	1956	8 giugno	1957
Kazakistan	18 maggio	2001	18 maggio	2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Kenya	7 maggio	2001	7 maggio	2002
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Lesotho	27 gennaio	1998	27 gennaio	1999
Lettonia	27 gennaio	1992	27 gennaio	1993
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1978
Libia	20 giugno	1962	20 giugno	1963
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	23 agosto	1967	23 agosto	1968
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	10 agosto	1962	10 agosto	1963
Malawi	22 marzo	1965	22 marzo	1966
Malaysia	9 settembre	1997	9 settembre	1998
Mali	12 luglio	1968	12 luglio	1969
Malta	9 giugno	1988	9 giugno	1989
Marocco	11 maggio	1979	11 maggio	1980
Mauritania	3 dicembre	2001	3 dicembre	2002
Maurizio	18 dicembre	2002	18 dicembre	2003
Messico	23 agosto	1952	23 agosto	1953
Moldova	23 marzo	2000	23 marzo	2001
Mongolia	3 giugno	1969	3 giugno	1970
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1978
Nepal	10 giugno	1976	10 giugno	1977
Nicaragua	31 ottobre	1967	31 ottobre	1968
Niger	9 agosto	1966	9 agosto	1967
Nigeria	8 maggio	1974	8 maggio	1975
Norvegia	24 settembre	1959	24 settembre	1960
Nuova Zelanda*	3 giugno	1983	3 giugno	1984
Tokelau	3 giugno	1983	3 giugno	1984
Paesi Bassi	16 giugno	1971	16 giugno	1972
Pakistan	11 ottobre	2001	11 ottobre	2002
Panama	3 giugno	1958	3 giugno	1959
Papua Nuova Guinea	2 giugno	2000	2 giugno	2001
Paraguay	24 giugno	1964	24 giugno	1965
Perù	1° febbraio	1960	1° febbraio	1961
Polonia	25 ottobre	1954	25 ottobre	1955
Portogallo*	20 febbraio	1967	20 febbraio	1968
Regno Unito*	15 giugno	1971	15 giugno	1972
Gibilterra	3 maggio	1978	3 maggio	1978
Isola di Man	12 novembre	1974	12 novembre	1974
Jersey	12 novembre	1974	12 novembre	1974
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1965
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	22 settembre	1953	22 settembre	1954
Romania	28 maggio	1957	28 maggio	1958
Ruanda	2 dicembre	1980	2 dicembre	1981

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Russia	30 aprile	1956	30 aprile	1957
Saint Kitts e Nevis	25 agosto	2000	25 agosto	2001
Saint Lucia	18 agosto	1983	18 agosto	1984
Saint Vincent e Grenadine	4 dicembre	2001	4 dicembre	2002
San Marino	23 maggio	1985	23 maggio	1986
São Tomé e Príncipe	1° giugno	1982 S	1° giugno	1982
Senegal	22 ottobre	1962	22 ottobre	1963
Serbia e Montenegro	24 novembre	2000 S	23 maggio	1953
Seychelles	23 novembre	1999	23 novembre	2000
Sierra Leone	15 novembre	1968	15 novembre	1969
Singapore	30 maggio	2002	30 maggio	2003
Siria	7 giugno	1957	7 giugno	1958
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	6 novembre	1967	6 novembre	1968
Sri Lanka	1° aprile	1993	1° aprile	1994
Sudafrica	30 marzo	2000	30 marzo	2001
Sudan	22 ottobre	1970	22 ottobre	1971
Svezia	20 giugno	1962	20 giugno	1963
Svizzera	25 ottobre	1972	25 ottobre	1973
Swaziland	5 giugno	1981	5 giugno	1982
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Tanzania	26 febbraio	2002	26 febbraio	2003
Thailandia	8 febbraio	1999	8 febbraio	2000
Togo	8 novembre	1983	8 novembre	1984
Trinidad e Tobago	29 maggio	1997	29 maggio	1998
Tunisia	11 ottobre	1968	11 ottobre	1969
Turchia	19 luglio	1967	19 luglio	1968
Turkmenistan	15 maggio	1997	15 maggio	1998
Ucraina	10 agosto	1956	10 agosto	1957
Ungheria	8 giugno	1956	8 giugno	1957
Uruguay	16 novembre	1989	16 novembre	1990
Uzbekistan	13 luglio	1992 S	13 luglio	1992
Venezuela	10 agosto	1982	10 agosto	1983
Vietnam	7 ottobre	1997	7 ottobre	1998
Yemen	29 luglio	1976	29 luglio	1977
Zambia	20 giugno	1972	20 giugno	1973
Zimbabwe	14 dicembre	1989	14 dicembre	1990

- * Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
<http://www.ilo.org/ilolex/french/convdispl.htm> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
- a Applicabile senza modifica.
- b Dal 4 ottobre 1999 al 19 dicembre 1999 la Convenzione era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dicembre 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 luglio 1999 la Convenzione è applicabile dal 20 dicembre 1999 anche alla RAS Macao.
-